



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MASCHERONI"
24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A
Tel. 035-237076 - Fax 035-234283
e-mail: BGPS05000B@istruzione.it
sito internet: <http://www.liceomascheroni.it>
Cod. Mecc. BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

- con parere positivo del Collegio Docenti del 02 maggio 2023
- approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1266 del 28 giugno 2023

- Art. 1

Le visite e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative di integrazione e di approfondimento culturale rispetto alle attività educative scolastiche previste dal P.T.O.F. e devono essere inserite in un piano di lavoro didattico del Consiglio di Classe chiaramente finalizzato.

- Art. 2

- Per **uscita didattica** si intende l'iniziativa in orario scolastico (che abbia una durata inferiore alle 6 ore) e in orario extrascolastico pomeridiano-serale (es. visita a mostre, uscita didattica sul territorio, partecipazione a convegni e conferenze, partecipazione a spettacoli teatrali serali ecc.);
- Per **visita di istruzione** si intende l'iniziativa che ha una durata superiore alle 6 ore giornaliere e prevede il rientro nella stessa giornata;
- I **viaggi di istruzione** prevedono, invece, uno o più pernottamenti fuori Bergamo.

- Art. 3

- L'adesione alle iniziative di cui all'art.1 è volontaria: è indispensabile progettare le iniziative affinché sia possibile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi; tuttavia nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno il 90% degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Tale percentuale potrà essere rivista nel caso di studenti impegnati contemporaneamente in attività sportiva agonistica certificata dal Piano Formativo Personalizzato oppure affetti da problemi di salute certificati.

In proposito è importante ricordare che la progettazione di ogni spostamento deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi preventivabili, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

- Nella progettazione delle iniziative il Consiglio di classe deve garantire la piena inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali. Nei casi di disabilità si farà riferimento al Modello di PEI Nazionale allegato al DM182/20 che

prevede una specifica voce sull'organizzazione delle uscite didattiche (Sezione 9) dove andrà indicato quali sono gli interventi previsti per consentire all'alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe.

- c. Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione e si assentano da scuola durante il periodo di attuazione dello stesso sono tenuti a giustificare l'assenza. Nel caso di presenza a scuola la presidenza provvederà a organizzare la loro attività didattica.

- Art. 4

Spetta ai Consigli di classe avanzare proposte per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione.

Le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della classe ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri dell'Istituto, in attuazione delle finalità educative, istruttive, istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. Pertanto le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, devono prevedere una programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati, coerenti, significativi sul piano della ricchezza culturale e formativa che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività scolastiche complementari della scuola.

- Art. 5

Le proposte di effettuazione di visite e viaggi di istruzione, formulate dai Consigli di classe e stese su appositi moduli sottoscritti dal docente coordinatore di classe, per essere ulteriormente istruite e perfezionate, dovranno contenere:

- a. le finalità culturali dell'iniziativa e le connessioni con la programmazione educativa e didattica della classe e/o di specifici insegnamenti;
- b. le dichiarazioni di almeno n. 2 docenti appartenenti al Consiglio di classe di esser disponibili ad accompagnare gli studenti;
- c. la dichiarazione di un docente del Consiglio disponibile come sostituto;
- d. la destinazione o le destinazioni del viaggio;
- e. il numero dei giorni previsti per l'iniziativa;
- f. l'elenco degli studenti partecipanti con le relative autorizzazioni sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale.

- Art. 6

I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi e amministrativi, della collaborazione della Commissione viaggi di istruzione, alla quale sono assegnati compiti di consulenza e di coordinamento nella predisposizione e raccolta di materiale di documentazione e didattico. Tale Commissione, che si configura come un'emanazione del Collegio dei Docenti, è nominata dal Dirigente Scolastico ed è

composta da 3 docenti e 1 personale di segreteria.

Nel dettaglio la Commissione viaggi di istruzione:

- a. individua alcune macroaree culturali da proporre ai Consigli di classe quali punti di riferimento per progettare il viaggio di istruzione;
- b. esamina la conformità e la coerenza delle proposte formulate dai Consigli di classe con le programmazioni, con le indicazioni del Collegio docenti espresse nel P.T.O.F. e con i criteri del presente regolamento; segnala alla Dirigenza e al Consiglio di Istituto eventuali difformità;
- c. provvede, con la collaborazione attiva del docente coordinatore del viaggio di istruzione, a completare la documentazione;
- d. sottopone i viaggi di istruzione all'approvazione del Consiglio di Istituto;
- e. monitora i viaggi effettuati.

- Art. 7

Gli accompagnatori sono docenti appartenenti alle classi interessate al viaggio di istruzione: essi devono essere almeno uno ogni quindici alunni.

I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente Scolastico che procede alla relativa designazione dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità. L'incarico conferito comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza, ai sensi della normativa vigente.

Nel corso dell'anno scolastico, un docente non può dedicare più di 7 giorni ai viaggi e/o visite di istruzione (festivi esclusi – giorno libero escluso), salvo casi eccezionali valutati dalla Presidenza. Nel computo dei giorni sono escluse le uscite didattiche in orario scolastico ed extrascolastico (art. 2a).

- Art. 8

Il personale scolastico e gli studenti partecipanti alle iniziative di cui all'art. 1 sono coperti dalla polizza relativa alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e Tutela Giudiziaria sottoscritte dall'Istituto con una compagnia assicuratrice.

- Art. 9

L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art. 1 è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori.

- Art. 10

La spesa a carico di ciascuno studente non potrà superare:

- per le visite di un giorno	max euro 55
- per i viaggi in Italia di tre o quattro giorni	max euro 440
- per i viaggi all'estero massimo cinque giorni	max euro 550

Le quote indicate:

- a. sono comprensive dei trasporti e, per i viaggi di più giorni, della mezza pensione;
- b. non comprendono i trasporti pubblici in loco.

Gli ingressi e le guide rientrano nel budget della classe o nella cifra massima consentita, nel caso di esaurimento del budget.

Il contributo pro-capite per la partecipazione a visite e/o viaggi di istruzione è definito tenendo conto anche dei seguenti ulteriori elementi:

- c. il costo complessivo dichiarato dall'agenzia vincitrice della gara di appalto suddiviso per il numero degli studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori;
- d. una quota pari al 10% per la copertura degli importi aggiuntivi relativi alle attività di accompagnamento e gestione;
- e. la retribuzione delle ore aggiuntive al personale docente impegnato in attività di vigilanza e assistenza.

- Art.11

Tutte le quote dei partecipanti vanno versate, con modalità che verranno di volta in volta comunicate, per intero e con anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e dei viaggi.

- Art.12

I Consigli di classe possono programmare e deliberare scegliendo fra le alternative di seguito proposte:

Biennio	1° e 2° anno	visite di istruzione di un giorno per un massimo di tre giorni annuali;
Triennio (classi con interscambio)	3° anno	interscambio (accoglienza);
	4° anno	interscambio (restituzione);
	5° anno	viaggio in Italia o all'estero per un massimo di cinque giorni (cpr. festivi) o visite d'istruzione di un giorno per un massimo di cinque giorni;
Triennio (classi senza interscambio)	3° anno	visite di istruzione in Italia di un giorno per un massimo di tre giorni o viaggio in Italia per un massimo di due giorni (cpr. festivi);
	4° anno	viaggio in Italia per un massimo di quattro giorni (cpr. festivi) o visite d'istruzione di un giorno per un massimo di quattro giorni;
	5° anno	viaggio in Italia o all'estero per un massimo di cinque giorni (cpr. festivi) o visite d'istruzione di un giorno per un massimo di cinque giorni;

- Art. 13

- a. Per esigenze organizzative e didattiche, i viaggi di istruzione delle classi quinte, salvo casi eccezionali e comprovati, devono preferibilmente svolgersi nei mesi settembre-ottobre-novembre; la corrispondente delibera va votata entro il mese di maggio del 4° anno.
- b. I Consigli di classe delle classi dalla 1° alla 4° dovranno formulare la proposta entro novembre dell'anno scolastico in corso.
- c. Nel rispetto delle eccezioni previste dalla normativa vigente, nessuna classe effettuerà visite e viaggi nei mesi di maggio e giugno, durante i quali l'attività

didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

- Art. 14

Il Dirigente Scolastico affronterà situazioni contingenti per carattere d'urgenza sulle quali procederà in via decisionale. Il Dirigente comunicherà poi le decisioni assunte al Consiglio di Istituto.

- Art. 15

Nell'effettuazione di visite di istruzione fuori del Comune di Bergamo e di viaggi di istruzione, l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione di Agenzie di viaggio dotate di licenza di categoria A -B che dichiarino per iscritto il possesso dei requisiti e la scrupolosa osservanza delle norme di cui, rispettivamente, al punto 9,3 della C. M. n. 291 del 14 ottobre 1992.

- Art. 16

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti alla stesura, su apposito modulo, di una relazione valutativa dell'esperienza attuata e della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Salvatore Colangelo

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Paola Caterina Crippa